



## Istruzione 2/2018 della ElCom

### Prezzi di costo della produzione e contratti di acquisto a lungo termine secondo l'articolo 4 capoverso 1 dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico

10.04.2018 / 06.05.2025<sup>1</sup>

(sostituisce l'istruzione 3/2012 del 14 maggio 2012)

---

#### 0. Validità temporale dell'istruzione 2/2018

Il 1° gennaio 2025 sono entrate in vigore nuove disposizioni per il calcolo dei costi energetici computabili (legge sull'approvvigionamento elettrico, LAEI; RU 2024 679; ordinanza sull'approvvigionamento elettrico, OAEI, RU 2024 706). Le disposizioni riguardanti il servizio universale conformemente all'articolo 6 LAEI saranno applicate per la prima volta nell'anno tariffario 2026 (art. 33c cpv. 1 LAEI). Le prescrizioni attuali riguardanti il servizio universale in materia di energia valgono fino all'anno tariffario 2025 compreso (cfr. anche istruzione 7/2024).

Gran parte della presente istruzione è sostituita dalle nuove disposizioni riguardanti il servizio universale di cui agli articoli 6 LAEI e 4 OAEI. Le prescrizioni che non sono state integrate esplicitamente nella nuova legislazione, ma che sono comunque tuttora applicabili, sono confluite nella guida alla Contabilità analitica<sup>2</sup>. Trattasi in particolare delle spiegazioni al numero 3 concernenti gli ammortamenti calcolatori annui e i costi generali.

La presente istruzione 2/2018 è pertanto applicabile agli anni tariffari fino al 2025 compreso.

#### 1. Contesto iniziale

Secondo l'articolo 4 capoverso 1 dell'ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEI; RS 734.71), la quota tariffaria per la fornitura di energia a consumatori finali con servizio universale si basa sui prezzi di costo di una produzione efficiente e su contratti di acquisto a lungo termine del gestore della rete di distribuzione.

---

<sup>1</sup> Inserimento numero 0.

<sup>2</sup> Numero 5.1.2.2 della Guida alla Contabilità analitica (calcolo dei costi) per le tariffe 2026.

## **2. Applicabilità dell'articolo 4 capoverso 1 OAEI**

L'applicazione dell'articolo 4 capoverso 1 OAEI è limitata ai consumatori finali con servizio universale. Secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera f OAEI, essi comprendono i consumatori fissi finali e i consumatori finali che rinunciano all'accesso alla rete. Il capoverso non è quindi applicabile né ai consumatori finali che prendono parte al mercato né al rapporto fra fornitori e distributori finali.

## **3. Prezzi di costo di una produzione efficiente**

Per il calcolo dei prezzi di costo si applicano i seguenti principi:

- nel calcolo dei prezzi di costo entrano a far parte i costi d'esercizio e i costi del capitale di una produzione efficiente, nonché i tributi e le prestazioni agli enti pubblici;
- sono considerati costi d'esercizio i costi per le prestazioni direttamente connesse all'esercizio della produzione. Essi comprendono in particolare i costi per l'acquisto di energia per il fabbisogno proprio e per la manutenzione degli impianti di produzione;
- sono computabili fra i costi del capitale gli ammortamenti calcolatori e gli interessi calcolatori sui beni patrimoniali necessari alla produzione. Essi si basano al massimo sui costi originari di acquisto e di costruzione;
- gli ammortamenti calcolatori annui sono effettuati in modo lineare per una determinata durata di utilizzazione fino a un valore residuo pari a zero. La durata di utilizzazione è il periodo più breve fra la durata economica di utilizzazione e la durata della concessione;
- per gli interessi calcolatori deve essere utilizzato un tasso di interesse che tenga adeguatamente conto dei rischi legati alla produzione di energia elettrica. La ElCom ha pubblicato questo tasso di interesse in un'istruzione separata (v. istruzione «WACC Produzione»);
- le disposizioni relative ai costi generali di cui all'articolo 7 capoverso 5 OAEI si applicano per analogia anche alla produzione di energia elettrica. Ai sensi di tale articolo i costi singoli devono essere attribuiti direttamente, quelli generali invece in base ad una chiave di ripartizione in funzione del principio di causalità. Le chiavi di ripartizione di riferimento devono essere adeguate, chiare e fissate per iscritto nonché essere conformi al principio della continuità;
- in particolare devono essere motivati gli accantonamenti fatti eventualmente valere per rischi aziendali o spese straordinarie.

Tenuto conto di questi principi, risultano computabili i seguenti costi, a condizione che siano documentati in modo dettagliato:

**Prezzi di costo di una produzione efficiente**

**Acquisto di energia, spese per il materiale e per il personale**

acquisto di energia per il fabbisogno proprio  
materiale e prestazioni di terzi  
spese per il personale

**+ Costi finanziari e ammortamenti**

interessi sul capitale di terzi  
rimunerazione del capitale proprio (= utile adeguato)  
ammortamenti

**+ Altre spese d'esercizio per la produzione di energia elettrica**

canoni di locazione, indennità di utilizzazione, leasing  
consulenze e servizi  
assicurazioni di responsabilità civile, assicurazioni del patrimonio e di cose  
costi amministrativi  
imposte  
altri tributi come canoni per i diritti d'acqua e tasse di concessione

**+ Spese straordinarie (imputabilità e dimostrabilità dirette)**

**+ Accantonamenti per rischi aziendali (imputabilità e dimostrabilità dirette)**

**= Totale prezzi di costo di una produzione efficiente**

**4. Ripartizione dei vantaggi derivanti dai prezzi di costo e dai contratti di acquisto a lungo termine fra i consumatori finali con servizio universale e gli altri clienti**

Ai sensi dell'articolo 6 capoverso 5 LAEI i gestori delle reti di distribuzione hanno l'obbligo di traslare proporzionalmente sui consumatori fissi finali i vantaggi tariffari derivanti dal loro libero accesso alla rete. I gestori delle reti di distribuzione devono pertanto distribuire i costi del portafoglio energetico (produzione propria e acquisto) fra i consumatori finali in regime di servizio universale e i clienti in regime di libero mercato sulla base delle quantità di energia fornite. Il Tribunale federale ha confermato la legalità di tale metodo, detto del «prezzo medio»<sup>3</sup>.

**5. Acquisti da un'azienda partner**

La struttura della proprietà non gioca alcun ruolo ai fini della determinazione dei prezzi di costo.

**6. Contratti di acquisto a lungo termine**

Per il calcolo della quota tariffaria per la fornitura di energia a consumatori finali con servizio universale, gli acquisti di energia basati su contratti di acquisto a lungo termine sono equiparati ai prezzi di costo.

L'espressione «contratti di acquisto a lungo termine» è spesso utilizzata solamente per gli acquisti dalla Francia. Nella presente istruzione, tale espressione assume un significato più ampio e si riferisce anche ad acquisti da altri fornitori.

---

<sup>3</sup> DTF 142 II 451.